

IVA

Le royalties nel calcolo del valore in dogana delle merci importate

di **Marco Peirola**

18Nella nuova disciplina doganale, applicabile dal 1° maggio 2016, la base primaria per il valore in dogana delle merci importate continua ad essere rappresentato dal **valore di transazione**, definito dall'art. 70 del Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) come *"il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, **eventualmente adeguato**".*

L'art. 71, par. 1, lett. c), del Codice doganale ribadisce che, per determinare il valore in dogana, al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate devono essere **addizionati** *"i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come **condizione per la vendita delle merci da valutare**, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare"*.

Come sottolineato dalla **circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 19 aprile 2016, n. 8**, in applicazione di tale principio, il pagamento delle *royalties*, ai sensi dell'art. 136 del Reg. UE n. 2447/2015 (Regolamento di esecuzione), è da includere nel valore doganale **anche quando non è richiesto espressamente dal venditore o da persona ad esso legata** (unica condizione prevista dall'art. 157, par. 2, del Reg. CEE n. 2454/1993): *"sono infatti previste fattispecie aggiuntive rispetto a tale caso in modo da prevedere quale condizione di vendita anche il versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza al licenziante da parte dell'acquirente (a prescindere dunque dall'espressa richiesta del venditore)"*.

Il citato art. 136 del Regolamento di esecuzione prevede che alle merci importate sono connessi **corrispettivi** e diritti di **licenza** se, in particolare, i diritti trasferiti nell'ambito dell'accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono **incorporati** nelle merci. Il metodo di calcolo dell'importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.

La norma prosegue stabilendo che, se il metodo di calcolo dell'importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria, si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. Se, però, i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all'importazione, viene effettuato un opportuno **adeguamento**.

La stessa norma dispone che i corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come

condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti **condizioni**:

- il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento;
- il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
- le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

Infine, è previsto che il Paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.

In merito al requisito della “**condizione della vendita**” che il pagamento delle *royalties* deve soddisfare per essere rilevante ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, nel **documento TAXUD/B4/2016 n. 808781 del 28 aprile 2016**, predisposto dal Comitato degli esperti del valore in dogana e pubblicato nella versione italiana dalla nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 17 giugno 2016, n. 69073, viene specificato che occorre “*capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi*”.

Tenuto conto che al momento dello sdoganamento non è quantificabile l'importo delle *royalties* è possibile ricorrere alla procedura disciplinata dall'art. 73 del Codice doganale, che consiste nel richiedere all'Autorità doganale l'autorizzazione al **calcolo semplificato** (*rectius*, forfetario) dei diritti di licenza. A tal fine, devono ricorrere le **condizioni** dettate dall'art. 71 del Reg. UE n. 2446/2015 (Regolamento delegato):

- l'applicazione del procedimento di cui all'art. 166 del Codice doganale (procedura semplificata della dichiarazione incompleta) comporta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato (condizione dell'alternatività già presente nell'art. 156-*bis* del Reg. CEE n. 2454/1993);
- il valore in dogana non differisce in modo significativo da quello determinato in assenza di autorizzazione (condizione già presente nell'art. 156-*bis* del Reg. CEE n. 2454/1993).

La **concessione dell'autorizzazione** è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti **condizioni**:

- il richiedente soddisfa il criterio di cui all'art. 39, lett. a), del Codice doganale (criterio AEO primario dell'affidabilità);
- utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente

accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante *audit*. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;

- dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione: